

# COMUNE DI SERAVEZZA

provincia di Lucca

## Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2007

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 (come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito dalla L. 12.11.2004 n. 269), del D.M. LL.PP. 7/6/99, della Deliberazione G.R.T. n. 145 del 26.02.2007 e della Deliberazione Giunta comunale n.55 del 11.04.07

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

del Settore Servizi Sociali

### RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi trenta giorni, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2007. L'erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, al momento che tale risorse siano divenute contabilmente disponibili e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, per la liquidazione dei contributi non finanziati dalla Regione Toscana, con le finalità e secondo le modalità indicate dal presente bando.

#### Art. 1 - Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità.

1) Sono accolte le domande dei soggetti che, alla data di pubblicazione del Bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

b) si trovino nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla legge regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. In tali condizioni devono trovarsi anche tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente, (art. 5, 5° comma, L.R.T. n. 96/96 e sue modificazioni) ovvero:

*non essere titolare, (il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare), di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Seravezza o nei Comuni limitrofi.*

*E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia: non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. c) della Tabella "A" allegata alla L.R. n. 96/96;*

**A)** *non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alle tabelle di seguito riportate con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale, risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove previsto) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre.*

Componenti nucleo familiare	Vani catastali
1	3
2	4

Componenti nucleo familiare	Vani catastali
4	5
5	6

3	4,50
---	------

6 ed oltre	7
------------	---

**B)** Di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di quote di proprietà su alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui relativo valore catastale sia uguale o maggiore ad 1/3 di quello di cui alla lett. A) del presente punto.

**C)** Di non essere titolare, il richiedente e i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo o quote di essi sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il cui valore catastale sia uguale o maggiore della metà di quello di cui alla lett. A) del presente articolo.

c) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali, riferito all'alloggio, di proprietà privata o pubblica con esclusione delle categorie catastali A/1; A/8 e A/9 adibito ad abitazione principale, in cui hanno la residenza;

d) presentino certificazione ISE/ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad € 26.000,00;

e) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

#### Fascia A

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 11.339,64*) per l'anno 2007. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

#### Fascia B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (*ammontante ad € 11.339,64*) per l'anno 2007 e l'importo di € 26.000,00. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 13.615,00.

2) Il contributo Statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo;

3) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di e.r.p. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio. Per data di disponibilità dell'alloggio è da intendersi quella della consegna chiavi;

4) Non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né averlo adibito ad attività illecite;

5) Ai sensi dell'art. 11, 3° comma, della legge 431 /98, così come modificato dal D.L. 13.09.2004 n. 240, convertito con modifiche, dalla legge 12.11.2004 n. 269 e della Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 11.04.07, i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima, alle condizioni sotto riportate:

- a) Nel caso di contributo uguale o superiore all'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo, o parte di esso, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto;
- b) Nel caso di contributo minore dell'importo della morosità: disponibilità del locatore ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità maturata, mediante la

sospensione della procedura di sfratto di almeno un anno. Il locatore rimane creditore, nei confronti del conduttore, del debito non compensato dal contributo e dovrà sottoscrivere apposito impegno a non attivare le procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.

- In mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato;

***I requisiti e le condizioni suddette devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. La condizione di cui al punto 5 sarà opportunamente valutata al momento della liquidazione del contributo.***

#### **Art. 2 – Reddito e canone di locazione di riferimento**

1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare.

2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano **“ISE zero”** è possibile soltanto in presenza di certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune **oppure certificazione a firma dell'Ente o associazione che presta assistenza, o autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico.**

Nella fascia di **“ISE zero”** sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Ai fini del presente bando e fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3) relativamente a certificazioni ISE uguali a zero o inferiori al canone pagato, per **“ISE incongruo”** deve intendersi un valore ISE inferiore a quelli riportati nella sottostante tabella. (Il raffronto è da effettuare con la corrispondente colonna a seconda che nella certificazione ISE prodotta risulti o meno detratto il canone di locazione). Per ogni ulteriore persona in più componente il nucleo familiare, il parametro di equivalenza è aumentato di 0,35% con conseguente modifica dei valori successivi:

<b>N° componenti il nucleo familiare</b>	<b>Scala di equivalenza</b>	<b>Minimo vitale per il 2006</b>	<b>Valore ISE (certificazione senza detrazione di canone)</b>	<b>Valore ISE (certificazione con detrazione di canone)</b>
1	1,00	6.302,66	6.302,66	4.726,99
2	1,57	9.895,61	9.895,61	7.407,75
3	2,04	12.856,61	12.856,61	9.642,45
4	2,46	15.504,54	15.504,54	11.628,40
5	2,85	17.962,58	17.962,58	13.471,93

4) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

5) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

### **Art. 3 - Nucleo familiare e superficie dell'alloggio**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE.

**Attenzione!** Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati tutti i requisiti, relativi all'ammissione al presente bando, indicati nel precedente art. 1.

Con riferimento al nucleo familiare dovrà essere espressamente dichiarato il numero di persone, rientranti nelle categorie sotto indicate, componenti il nucleo del richiedente alla data di pubblicazione del bando:

- ultrasessantacinquenni;
- soggetti disabili (*soggetti aventi invalidità di qualsiasi genere comportanti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi*);
- minori (*soggetti di età inferiore ad anni 18*);

con riferimento all'alloggio condotto in locazione, dovrà essere indicato:

- i mq. calcolati con la regola della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU (*superficie misurata sul filo interno dei muri. Nel calcolare il totale le frazioni di metro fino a 0,50 vanno trascurate quelle superiori arrotondate ad un metro quadrato. Per ulteriori riferimenti consultare il "Regolamento per la applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con Deliberazioni Consiglio Comunale n. 101/2002 e n. 74/2003*);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO)
- numero di nuclei che risiedono nell'alloggio;
- tipo di contratto registrato;

### **Art. 4 - Determinazione della situazione economica**

La situazione economica del nucleo familiare dovrà essere certificata mediante la produzione di certificazione ISE/ISEE in corso di validità (*tali certificazioni hanno validità annuale*).

Qualora nel corso dell'istruttoria venga rilevato:

- a) una composizione del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, diversa da quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE prodotta;
- b) la certificazione ISE/ISEE prodotta, pur non essendo formalmente scaduta, faccia riferimento al reddito riferito ad anni antecedenti il 2005;

il Comune provvederà a richiedere certificazione ISE/ISEE aggiornata dando un termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della raccomandata a.r. In mancanza della presentazione nei termini di quanto sopra, la domanda non sarà accolta per presentazione di certificazione ISE/ISEE non rispondente a quanto previsto al presente punto.

### **Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere, ove previsto, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art.8.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 6 – Documentazione**

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili, ove previsto, mediante dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47, così come indicata nel modulo di domanda approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 11.04.07 ;

#### **Art. 7 – Determinazione del reddito, collocazione dei soggetti nelle rispettive fasce e percentuali di incidenza canone/reddito**

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, terzo comma, del Decreto del Ministero LL.PP. 07.06.1999, sulla base del valore ISE/ISEE, risultanti da certificazione in corso di validità come indicato al precedente art. 4;

Sono collocati nella fascia a) i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all'importo di € 11.339,64 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2007*) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;

Sono collocati nella fascia b) i soggetti il cui valore ISE sia superiore ad € 11.339,64 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2007*) e non superiore ad € 26.000,00 e per i quali il valore ISEE non sia superiore al limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (*il limite per l'accesso all'E.R.P. per il 2007 è di € 13.615,00 ai sensi della D.G.R. n. 749/2005*). Per tali soggetti l'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere inferiore al 24%.

#### **Art. 8 – Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione - Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.**

I termini, le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai Comuni avverrà nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana.

Le risorse proprie dell'Amministrazione Comunale saranno rese disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l'esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune.

#### **Art. 9 – Articolazione delle graduatorie, priorità, punteggi**

I soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione e rientranti in una delle condizioni di cui al precedente art. 1 sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nell'ordine in fascia a) e fascia b).

Nell'ambito delle fasce a) e b), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (*con arrotondamento alla seconda cifra decimale*), in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

#### **Art. 10 – Formazione e pubblicazione della graduatoria**

a) Istruttoria delle domande

Il Comune:

- procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, alla collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza, con le modalità di cui al presente bando;
- comunica, a mezzo lettera indirizzata ai beneficiari successivamente agli adempimenti di cui al successivo articolo 13, l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione;
- comunica altresì, completata l'istruttoria, l'eventuale non ammissibilità con l'indicazione delle motivazioni. Le comunicazioni di non ammissibilità avverranno a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di giorni dieci dal ricevimento di tale comunicazione potranno essere presentate memorie e contro deduzioni scritte in merito ai motivi di esclusione. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni e opposizioni, o in caso di mancato ritiro della comunicazione per compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale di competenza, la **non ammissibilità al contributo si intende definitiva**. Alle osservazioni e contro deduzioni alla comunicazione di non ammissibilità della domanda sarà dato riscontro entro 40 giorni dalla presentazione delle stesse;

b) **Formazione dell'elenco riportante l'ordine provvisorio e della graduatoria definitiva.**

- 1) Il Comune, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede alla adozione della graduatoria provvisoria sulla base dei criteri di priorità indicati al precedente art. 9. Tale **graduatoria provvisoria**, approvata dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge Regione Toscana 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria, gli interessati, **ammessi al concorso**, possono presentare opposizione al Comune. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, quest'ultima unitamente alle opposizioni presentate, corredate delle relative domande, sarà inviata alla Commissione di cui sopra, che decide sui ricorsi e formula la **graduatoria definitiva**, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti, che ordinati per fascia a) e fascia b), abbiano la stessa incidenza canone/ISE, **provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune**.

Le pubblicazioni all'Albo Pretorio sono effettuate nel rispetto del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, sulla riservatezza dei dati.

**Art. 11 – Validità della graduatoria**

Le graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2007.

**Art. 12 – Entità del contributo**

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE così come indicato all'art. 1, lett. e) del presente bando, ed è così calcolato:

- a. Per i nuclei con valore ISE non superiore a € 11.339,64 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l'anno 2007*) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui; (**fascia a**)
- b) Per i nuclei, aventi valore ISEE rientrante nel limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, (*determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tabella "A" della L.R. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni - per l'anno 2007 € 13.615,00*), e valore ISE superiore a € 11.339,64 (*importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2007*), ed inferiore o uguale ad € 26.000,00 (**fascia b**) il contributo corrisponde alla parte del

canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

I contributi di cui al presente articolo saranno liquidati con le modalità indicate nel successivo art. 13.

***Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero.***

Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2007 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva.

### **Art. 13 – Modalità di liquidazione del contributo**

Il Comune, una volta introitate a bilancio le risorse assegnate dalla Regione Toscana ed impegnate le proprie come indicato al precedente art. 8 del presente bando, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto, previa presentazione, da parte degli interessati, della documentazione più sotto indicata, nel seguente ordine e fino ad esaurimento delle risorse disponibili:

- 1) Liquidazione dei contributi fino ad esaurimento delle somme erogate dalla Regione Toscana, secondo l'ordine di collocazione dei concorrenti nella graduatoria definitiva;
- 2) Liquidazione dei contributi, o parte di essi, secondo l'ordine di collocazione dei concorrenti nella graduatoria definitiva, non soddisfatti dalle risorse di cui al precedente punto 1);

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse proprie messe a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si riserva la possibilità di provvedere alla liquidazione dei contributi, rimasti esclusi dal finanziamento regionale, in quota percentuale in relazione all'importo disponibile.

I concorrenti, prima della liquidazione del contributo nell'ordine sopra indicato, dovranno presentare la documentazione appresso indicata, pena l'esclusione dal contributo:

- a) Dichiarazione attestante il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 1 lettere a) e b) e al punto 2), del presente bando e l'avvenuta registrazione del contratto di locazione ivi compresa la relativa registrazione annuale. Il contributo verrà liquidato relativamente al periodo di possesso di tali condizioni. La perdita della condizione di cui al punto 4) comporta la decadenza dall'intero contributo. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali;
- b) Ricevute di pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. **L'unica documentazione ammessa a dimostrazione** di quanto richiesto sono le ricevute di pagamento canone di locazione, relativo al periodo precedente la data di liquidazione del contributo, debitamente quietanzate dal locatore;

***E' fatto riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di:***

- 1- Accertata mancanza, da parte dell'Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;***
- 2- Accertati errori di calcolo, da parte dell'Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone reddito;***

***l'esclusione dall'erogazione del contributo, e/o la modifica dell'importo e la conseguente modifica della graduatoria, avverrà mediante comunicazione, con raccomandata a.r. all'interessato concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o***

**documenti che dovranno essere valutati da parte della Commissione di cui all'art. 10 del presente Bando.**

**Ai sensi della circolare n. 1/2006 trasmessa dalla Regione Toscana nel caso che dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito:**

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;**
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.**

**E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17 del presente bando.**

#### **Art. 14 - Liquidazione del contributo in presenza di condizioni di morosità.**

In presenza di morosità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, punto 5 del presente bando, il contributo, o parte di esso, sarà erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della seguente documentazione, su moduli appositamente predisposti dal competente Ufficio:

- 2) Nel caso in cui l'importo del contributo sia pari o maggiore della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera a*), dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, sottoscritta dal locatore, che attesti l'avvenuta sanatoria della morosità stessa e conseguente rinuncia ad intraprendere azioni di rilascio dell'immobile o a sospendere quelle in corso.
- 3) Nel caso in cui l'importo del contributo erogabile sia minore dell'importo della morosità maturata (*art. 1, punto 5, lettera b*), dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, dalla quale risulti la disponibilità del locatore ad accettare il contributo medesimo e a sospendere o non attivare le procedure di sfratto a causa del debito rimasto pendente almeno fino alla data di liquidazione del contributo relativo al bando dell'anno successivo e, in ogni caso, non prima di un anno dalla data di liquidazione, del contributo medesimo.

Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso delegata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta, nei termini indicati ai precedenti punti 1 e 2.

Nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente articolo.

#### **Art. 15 Casi Particolari**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute di pagamento, regolarmente quietanzate dal locatore, attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. La richiesta di pagamento del contributo, da parte degli eredi aventi titolo, deve essere effettuata entro il **termine perentorio di giorni 15** (quindici) a far data dalla data di decesso del beneficiario. Eventuali richieste pervenute oltre tale termine saranno disattese.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio **nello stesso Comune**, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di **trasferimento in altro Comune** è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai **mesi di residenza nell'alloggio** a cui si riferisce la domanda.

#### **Art. 16 – Termini di presentazione delle domande**

Per la presentazione delle domande, per l'accesso a contributi da erogare per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2007, il termine è fissato in **30 giorni** a far data dalla data di pubblicazione, all'Albo Pretorio, del presente bando.

#### **Art. 17 – Distribuzione, raccolta e modo di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio servizi sociali, Casa, URP.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate e/o pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro i termini di cui al precedente art. 16. Non fa fede il timbro postale di invio della domanda di partecipazione.

#### **Art. 18 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

**Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, punto 1.3, dell'allegato "A" alla Deliberazione Giunta Regionale n. 71/2006, gli elenchi degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

#### **Art. 19 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e successive modifiche, ai relativi decreti di attuazione ed alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Bando è conforme a quanto indicato dalla Regione Toscana con propria Deliberazione G.R. n. 145/2007.

**Dalla sede Comunale 12.14.07**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Loreta Polidori